

Notifica a persona giuridica: inapplicabilità art. 140 c.p.c.

L'ufficiale giudiziario può notificare un atto alle persone giuridiche ai sensi degli artt. 140 o 143 c.p.c., solo nei confronti del legale rappresentante dell'ente e non all'ente in forma impersonale, poiché la procedura prevista dagli articoli in questione è riservata alle persone fisiche e non a quelle giuridiche (cfr. Cass. Sent. N. 6112/2018).

Quindi, se si è a conoscenza del fatto che la società ha chiuso la propria sede, per aver cessato l'attività, per trasferimento, o in ogni altra ipotesi di irreperibilità, si consiglia di consegnare insieme all'originale dell'atto due copie:

Modalità di presentazione

- 1. la prima copia**, dovrà essere indirizzata alla sede – legale o effettiva – della società, dove deve essere effettuato un primo tentativo di notifica, in base all'ordine di priorità indicato nell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c;
- 2. la seconda copia**, andrà indirizzata alla residenza, domicilio o dimora del legale rappresentante, a cui l'atto, se ne ricorrano i presupposti, allegando il relativo certificato di residenza anagrafica, potrà essere notificato anche ai sensi degli artt. 140 o 143 c.p.c..